

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2580 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2022****che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere sufficientemente dettagliate ed esaurienti da consentire all'autorità competente di valutare se l'ente creditizio richiedente soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 10 a 14 della medesima direttiva e nel diritto nazionale.
- (2) Le informazioni presentate nella domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbero essere veritiere, accurate, complete e aggiornate dal momento della presentazione della domanda fino all'autorizzazione e all'inizio delle attività. A tal fine le autorità competenti dovrebbero essere informate di qualsiasi variazione delle informazioni fornite nella domanda iniziale e dovrebbero poter verificare se sono sopravvenute variazioni o sono stati apportati aggiornamenti prima dell'inizio delle attività. Per fare in modo che le autorità competenti dispongano di un quadro completo dell'ente creditizio richiedente, le medesime dovrebbero essere autorizzate a richiedere, ove necessario, chiarimenti specifici o informazioni supplementari in merito alla domanda di autorizzazione come ente creditizio.
- (3) Per assicurare l'efficienza ed evitare la duplicazione dei dati, le autorità competenti dovrebbero poter dispensare dall'obbligo di presentare informazioni di cui già dispongono o informazioni relative ad attività che l'ente creditizio richiedente non svolgerà nel caso in cui venga autorizzato.
- (4) La domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe descrivere l'ente creditizio richiedente e contenere informazioni su eventuali precedenti attività commerciali dell'ente creditizio richiedente e delle sue filiazioni nonché su eventuali licenze, autorizzazioni, registrazioni o altri permessi detenuti, in attesa di approvazione, rifiutati o revocati.
- (5) La domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere un programma delle attività che descriva le attività, incluse quelle di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE, che saranno svolte in caso di concessione dell'autorizzazione.
- (6) Per consentire alle autorità competenti di valutare il profilo di rischio complessivo dell'ente creditizio richiedente, per tutelare tutti i portatori di interessi, compresi in particolare i depositanti, e per garantire la stabilità dei mercati finanziari in cui opererà l'ente creditizio richiedente, la domanda di autorizzazione come ente creditizio dovrebbe contenere informazioni sulla struttura operativa, sulle linee di attività e sui mercati di sbocco dell'ente creditizio

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

